



Notario Cesare Gattoni

20123 Milano - Via San Vittore n. 39
Tel.: 02 87235660 - Fax 02 87235651
studio@notaiogattoni.it

26845 Codogno (LO) - Piazza Novello n. 4/b
Tel.: 0377 379067 - Fax 0377 434058
codogno@notaiogattoni.it



1
Registrazione Milano
Agenzia delle Entrate n. 4

N. 10766 di repertorio N. 5804 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette luglio duemilasedici

7 luglio 2016

in Milano, via San Vittore n. 39, alle ore 12.25 (dodici e venticinque).

Davanti a me **CESARE GATTONI** notaio residente a Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è presente il signor:

[redacted], nato a Ivrea (TO) il giorno 31 ottobre [redacted] per la carica a Romano Canavese (TO) Via Vialà n. 23, della cui identità personale sono certo, il quale mi dichiara innanzitutto che in questo luogo, giorno e ora, è stata convocata, verbalmente, l'assemblea della società "OPERA' MUSIC S.R.L.", in breve "OPERA' S.R.L.", con sede in Romano Canavese (TO) Via Vialà n. 23, capitale sociale euro 17.000,00 (diciassettemila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 09394850011, R.E.A. TO-1048120, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Trasferimento sede sociale; delibere inerenti e conseguenti.

[redacted] mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue: assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 28.1 dello statuto sociale, lo stesso, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata che sono presenti:

* i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, e precisamente:

+ lui stesso, proprietario di una quota di partecipazione di nominali euro 3.400,00 (tremilaquattrocento virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

[redacted] proprietario di una quota di partecipazione di nominali euro 3.400,00 (tremilaquattrocento virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, presente in assemblea;

[redacted] proprietario di una quota di partecipazione di nominali euro 3.400,00 (tremilaquattrocento virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, presente in assemblea;

+ [redacted] proprietario di una quota di partecipazione di nominali euro 3.400,00 (tremilaquattrocento virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, presente in assemblea;

+ il [redacted] proprietario di una quota di partecipazione di nominali euro 3.400,00 (tremilaquattrocento virgo-

il 8.07.2016
n. 37713
Serie 1T
€ 20000

Handwritten signature



Vertical text on the left margin: Via G. Garibaldi, 60, 26845 CODOGNO (LO), Via San Vittore, 39, 20123 MILANO (MI)



la zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, presente in assemblea;

* per il consiglio di amministrazione il presidente nella sua persona e l'unico altro consigliere PERETTI MARCO MASSI-MILIANO.

Il presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita, sia per l'entità del capitale presente o rappresentato sia per la presenza di tutti gli amministratori come sopra, in quanto costituita in forma totalitaria (a tal fine dichiarando che gli altri soci sono legittimati nel modo previsto dalla legge e dal vigente statuto) per deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il presidente illustra i motivi che consigliano di trasferire la sede della società da Romano Canavese (TO) a Milano con attuale indirizzo, modificabile a cura dell'organo amministrativo, in Via Lodovico Settala n. 3.

Il presidente dell'assemblea chiede ai soci di votare sull'argomento posto all'ordine del giorno e dichiara che l'assemblea, all'unanimità, con votazione espressa per alzata di mano,

d e l i b e r a

1) di trasferire la sede della società da Romano Canavese (TO) a Milano con indicazione, ai fini dell'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese, che l'indirizzo della sede è in Via Lodovico Settala n. 3 e conseguentemente di modificare l'art. 2 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"Art. 2) - Sede

La società ha sede legale in Milano.

Possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie, filiali, unità produttive e dipendenze sia in Italia che all'estero.";

2) di conferire all'organo amministrativo tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla delibera qui assunta e quindi i poteri per apportare alle presente deliberazione tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità ed in particolare quelle richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese o di eventuale omologazione.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 12.40 (dodici e quaranta).

Le spese dell'atto sono a carico della società.

La parte mi presenta il testo di statuto sociale nella sua redazione aggiornata per l'effetto delle deliberazioni che precedono, testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", anche ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, codice civile.

Di questo atto ho dato lettura alla parte, omissa la lettura



dell'allegato per volontà della stessa; quest'atto viene sottoscritto alle ore 12.50 (dodici e cinquanta).

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia occupa quest'atto due pagine e fin qui della terza su un foglio.

f.to Cristiano Joyeusaz

f.to Cesare Gattoni notaio



Allegato "A" al n. 10766 di repertorio, n. 5804 di raccolta

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione della società è



Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Milano.

Possono essere istituite o sopresse sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie, filiali, unità produttive e dipendenze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2060; tale termine potrà essere prorogato o anticipato per delibera dell'assemblea a norma di legge.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: produzione, commercio e distribuzione, sotto qualsiasi forma, di dischi ed altri supporti del suono e/o dell'immagine, di prodotti editoriali in genere, nonché dell'attività editoriale nel campo della musica, con particolare riferimento, tra l'altro ma non solo: all'organizzazione, alla gestione, in proprio e/o per conto di terzi, di qualsiasi iniziativa in campo discografico, radiofonico, televisivo, telematico ovvero informatico, dello spettacolo, dell'informazione, attraverso le immagini ed il suono e la loro sincronizzazione; all'acquisizione e distribuzione di diritti di artisti ed interpreti in esecuzione di contratti fonografici e di contratti di sincronizzazione pubblicitaria; alle attività editoriali di acquisizione, cessione, amministrazione e distribuzione dei diritti di compositori ed autori in esecuzione di contratti editoriali e di sincronizzazione pubblicitaria; alle connesse attività di promozione, marketing e pubbliche relazioni; alla produzione, vendita, rappresentanza, distribuzione, diffusione e promozione di edizioni musicali e di cataloghi illustrativi; all'organizzazione di campagne pubblicitarie nel campo dello spettacolo e dell'arte in genere anche per conto di terzi; alla gestione manageriale, all'assistenza pubblicitaria, promozionale, contrattuale e all'attività di pubbliche relazioni a favore di artisti e persone e/o società operanti nel campo dello spettacolo e dell'editoria in genere, sia sul territorio nazionale che all'estero.

Inoltre essa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'ideazione, creazione, progettazione, produzione, commercializzazione e sfruttamento di prodotti audiovisivi per uso televisivo, pubblicitario e commerciale, canali



tematici, "format" e iniziative editoriali anche su supporti multi-mediali on-line e off-line;

- l'ideazione, la produzione, la post-produzione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, l'edizione e la commercializzazione di film, telefilm, documentari e di produzioni cinematografiche e televisive di ogni genere;
- la produzione e realizzazione di colonne sonore di film, telefilm, documentari e di produzioni cinematografiche e televisive in genere;
- la produzione e commercializzazione di DVD, CD ROM, supporti discografici, banche dati, software, videotel, audiotel, televideo, servizi telematici, video-giochi per computer, servizi interattivi, libri, riviste, contenuti per internet;
- l'acquisto, la titolarità e la gestione di mezzi di comunicazione, televisioni, radio, pubblicazioni e case editrici (con esclusione di ogni attività relativa a giornali quotidiani);
- la rappresentanza di società operanti nel campo dell'editoria e della comunicazione;
- l'ideazione e l'organizzazione di manifestazioni culturali, convegni, congressi e conventions in merito alle citate attività;
- la consulenza marketing e comunicazione in favore di aziende o privati nel campo di cui in oggetto;
- la raccolta pubblicitaria, la ricerca di sponsor, coproduttori e partners finanziari per le iniziative di cui in oggetto;
- la formazione, attraverso scuole, corsi, incontri di operatori, nel campo dei mass-media, della cultura, della comunicazione e del marketing;
- l'attività di management nei confronti di artisti, registi, autori, sceneggiatori ed in generale di professionisti attivi nel mondo degli audiovisivi;
- la prestazione di servizi volti alla realizzazione di campagne pubblicitarie su tutti i mezzi di comunicazione tra cui, a titolo esemplificativo: televisione, cinema, radio, stampa quotidiana e periodica, affissioni, internet;
- la prestazione di servizi di programmazione, pianificazione, acquisto e rivendita, per conto proprio o di terzi, di tempi e spazi pubblicitari su tutti i mezzi di comunicazione tra cui, a titolo esemplificativo: televisione, cinema, radio, stampa quotidiana e periodica, affissioni e internet;
- la prestazione di consulenza nel settore della pubblicità e della comunicazione di impresa;
- la prestazione di servizi volti alla realizzazione di marchi, insegne, ditte, emblemi, carta da lettere e di ogni altra immagine, frase, parola o suono che contraddistingua



- beni, imprese, persone, enti privati e pubblici;
- la prestazione di servizi di pubbliche relazioni;
- la prestazione di servizi volti alla realizzazione di sponsorizzazioni, di campagne di pubblicità diretta e, in generale, la prestazione di servizi volti a migliorare la comunicazione, sotto ogni forma effettuata, di imprese, enti privati e pubblici;
- la prestazione di servizi volti all'utilizzo a fini di comunicazione, di commercio e di promozione di internet, delle televisioni interattive e di tutti gli altri mezzi di comunicazione;
- la prestazione di servizi di ricerche di mercato con riferimento, in via esemplificativa, ai mezzi di comunicazione, ai prodotti, alle imprese e ai consumatori;
- le attività di editoria letteraria e musicale (stampa, riproduzione, edizione, pubblicazione su qualsiasi supporto, distribuzione, vendita e commercio di materiale musicale anche su supporto informatico, audiovisivo e multimediale, inclusi libri, fascicolo, riviste, cataloghi, depliant, pubblicazioni periodiche (con esclusione dei quotidiani) nonché qualsiasi altro tipo di pubblicazione;
- l'acquisizione, la cessione, la licenza e l'esercizio e/o l'amministrazione, anche attraverso la S.I.A.E. e/o altri intermediari, sia italiani che esteri, di diritti di sfruttamento economico, in ogni forma e modo, sul territorio nazionale ed estero, di opere musicali ed in genere l'attività di edizione di opere musicali; l'acquisizione, la cessione, la licenza, l'esercizio e/o l'amministrazione di co-edizioni e/o sub-edizioni relativamente a tali opere;
- l'allestimento, la gestione e conduzione di studi di registrazione;
- la realizzazione di programmi e applicativi per internet e per le televisioni digitali;

A tal fine la società potrà svolgere ogni attività relativa all'edizione, organizzazione, riproduzione, pubblicazione, stampa, distribuzione e vendita - anche per corrispondenza e a domicilio - di periodici (con esclusione dei quotidiani), libri, enciclopedie, riviste, prodotti cartotecnici, videocassette ed opere editoriali di qualsiasi altro genere, anche redatte su supporti sonori, audiovisivi ed audiovideomagnetici e degli apparecchi per il loro funzionamento ed utilizzo.

La società potrà realizzare e promuovere attività di ricerca e sperimentazione per utilizzarne e sfruttarne i risultati.

Essa, nell'esplicazione dello scopo sociale, può compiere tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie o di partecipazione anche azionaria ad altre società aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio (non ai fini del collocamento).

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale è vietata ogni



manifestino opportune per il conseguimento dei fini sociali, compreso il rilascio di garanzie reali o personali, anche nell'interesse e/o a favore di terzi funzionalmente connesse con l'oggetto sociale, che siano ritenute anche soltanto utili dall'organo amministrativo, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio e di quelle di cui al d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché di quelle altre che risultino vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 5 - Capitale sociale e quote

5.1 Il capitale sociale è di euro 17.000,00 (diciassettemila).

Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

5.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.6 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c..

Articolo 6 - Domiciliazione e libro dei soci

6.1 Il domicilio dei soci cui sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto è quello che risulta dal Registro delle imprese.

6.2 La società, per delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire un libro in cui annotare tutte quelle informazioni utili alla società, o anche solo opportune, e che non risultino dal Registro delle imprese.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni.

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1 Salvo diverso unanime accordo scritto tra i soci, in caso di alienazione a titolo oneroso o di acquisto a titolo gratuito "inter vivos" o "mortis causa" della piena proprietà, della nuda proprietà, dell'usufrutto ovvero del diritto di opzione spettante in caso di aumento del capitale sociale, i soci hanno rispettivamente il diritto di



prelazione o di riscatto esercitabili in proporzione alle quote già possedute, osservate le seguenti disposizioni.

7.1.1 Il socio che intenda alienare a titolo oneroso la proprietà di tutta la (o parte della) propria quota, ovvero il (o parte del) diritto di opzione, oppure intenda su di essa o su di esso costituire un diritto reale di godimento a favore di terzi, deve comunicare all'organo amministrativo il proprio intento nonché il nominativo dell'acquirente e, in assenza di preventiva unanime vincolante determinazione del prezzo mediante accordo scritto, può indicare il prezzo richiesto. Analogamente l'avente causa a titolo gratuito deve dare notizia all'organo amministrativo del trasferimento di cui sia stato o debba rendersi beneficiario, anche in questo caso, in assenza di preventiva vincolante determinazione del prezzo, potendo indicare il valore della quota interessata, da assumersi quale prezzo del riscatto.

La comunicazione equivale ad offerta in prelazione (ovvero in riscatto) agli altri soci: ove da parte dei soci non sia intervenuta la preventiva unanime vincolante determinazione del prezzo mediante accordo scritto si applicano i punti 7.1.2 e 7.1.3.

7.1.2 Ove nella comunicazione di cui al punto 7.1.1 non sia stato indicato il prezzo (o il valore) della quota interessata, ovvero ove anche uno solo dei soci, ancorché non acquirente (o riscattante), abbia formulato, nei termini di cui al successivo capoverso, opposizione, anche non motivata, al prezzo proposto dall'alienante a titolo oneroso o al valore proposto dal beneficiario a titolo gratuito, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione (nei confronti dell'alienante a titolo oneroso) o il riscatto (nei confronti del beneficiario a titolo gratuito) è determinato da un perito arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza che in tal senso l'organo amministrativo deve inoltrare entro otto giorni da quando abbia ricevuto la comunicazione di cui al punto 7.1.1 priva dell'indicazione del prezzo (o del valore) proposto o, in alternativa, dalla pervenuta opposizione al prezzo proposto. Nell'istanza l'organo amministrativo deve raccomandare che la nomina del perito abbia possibilmente luogo entro quindici giorni e che la stessa sia accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico e del termine di cui *infra* per il suo espletamento.

L'organo amministrativo, a fronte di una offerta in prelazione (o in riscatto) con l'indicazione del prezzo (o del valore) proposto, deve, prima di inoltrare l'istanza di nomina del perito, comunicare immediatamente a tutti i soci il prezzo (o il valore) proposto: qualora nessun socio abbia, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla



spedizione della comunicazione, formulato opposizione non motivata, il prezzo (o il valore) da assumere delle previsioni di cui al presente articolo è quello richiesto, escludendosi così il ricorso al perito arbitratore.

7.1.3 Il perito, munito di ogni e più ampio potere e di ogni facoltà di accesso a tutta la documentazione della società, deve tener conto del capitale sociale nonché delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato, maggiorati dall'eventuale rivalutazione dei cespiti attivi e dell'eventuale valore integrativo dell'avviamento, depurati degli opportuni stanziamenti per oneri e rischi futuri, ed integrati dal risultato economico dell'esercizio in corso maturato sino alla data della comunicazione di cui al punto 7.1.1; deve altresì tenere conto delle valutazioni scadute (già in precedenza eventualmente eseguite all'unanimità dai soci) ovvero non scadute (ma riferite a diritti diversi da quello oggetto di prelazione o di riscatto), nonché di ogni altro elemento che possa influire sulla determinazione del valore reale; deve infine, entro trenta giorni dall'accettazione, trasmettere i risultati della valutazione all'organo amministrativo.

7.1.4 L'organo amministrativo deve comunicare immediatamente il prezzo (o il valore) (sia esso determinato preventivamente all'unanimità per iscritto, ovvero richiesto, ovvero determinato dal perito arbitratore) agli altri soci, i quali (fatto salvo il diritto di opposizione in caso di prezzo richiesto e di nuova comunicazione in base al prezzo determinato dal perito arbitratore), entro il termine perentorio di quindici giorni dalla spedizione della comunicazione dell'organo amministrativo ed in proporzione alle quote possedute, possono, comunicandolo all'organo amministrativo, esercitare il diritto di prelazione o di riscatto loro spettante, versando contestualmente a garanzia all'organo amministrativo il venticinque per cento del prezzo totale, impegnandosi a versare il residuo settantacinque per cento entro ulteriori centoottanta giorni. Qualora nessuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione o di riscatto spettantegli e salvo quanto previsto al successivo punto 7.2, l'alienante a titolo oneroso ha diritto a trasferire liberamente l'intera quota (o tutti i diritti) entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione della procedura di cui sopra e il beneficiario a titolo gratuito ha diritto alla intestazione dell'intera quota (o di tutti i diritti) acquistata. Qualora, invece, non tutti i soci abbiano esercitato il diritto di prelazione o di riscatto loro spettante o lo abbiano esercitato in misura limitata, l'organo amministrativo, nei quindici giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine per l'esercizio della prelazione o del



riscatto; deve ulteriormente offrire ai soci che abbiano esercitato per intero la prelazione o il riscatto loro spettante - agli stessi termini e condizioni di cui sopra in ordine sia all'esercizio del diritto che al pagamento del prezzo - la parte di quota (o di diritti) non collocata. Qualora tale ulteriore diritto venga esercitato da più soci, l'attribuzione è eseguita in proporzione alle quote originariamente possedute.

In caso di totale o parziale inadempienza in ordine al saldo prezzo, il socio inadempiente risponde degli eventuali danni, rimanendo quanto versato a titolo di garanzia acquisito dall'alienante a titolo oneroso o dal beneficiario a titolo gratuito, ed il diritto di prelazione o di riscatto si trasferisce agli altri soci i quali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicata inadempienza e sempre in proporzione alle quote originariamente possedute, possono esercitare tale estensione di diritto versando a garanzia all'organo amministrativo l'intero prezzo.

L'organo amministrativo convoca quindi le parti interessate e presiede all'attuazione dei trasferimenti mediante la procedura di legge, versando agli aventi diritto, contestualmente all'atto di trasferimento, le somme ricevute a garanzia, sempre che, in caso di non integrale collocamento della quota (o dei diritti), l'alienante a titolo oneroso o il beneficiario a titolo gratuito non intenda avvalersi della facoltà di cui *infra*.

L'alienante a titolo oneroso o il beneficiario a titolo gratuito che, entro il termine perentorio di quindici giorni da quando sia stato informato del non integrale collocamento della quota (o dei diritti), non abbia comunicato all'organo amministrativo il rifiuto alla cessione parziale (secondo le prelazioni o i riscatti esercitati) della quota (o dei diritti) oggetto della originaria comunicazione di cui al punto 7.1.1, si intende assenziente alla cessione parziale della quota (o dei diritti).

In caso di tempestiva comunicazione di rifiuto alla cessione parziale e sempre salvo quanto previsto al successivo punto 7.2, l'alienante a titolo oneroso ha diritto a trasferire liberamente l'intera quota (o tutti i diritti) entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione della procedura di cui sopra e il beneficiario a titolo gratuito ha diritto alla intestazione dell'intera quota (o di tutti i diritti) acquistata. In entrambi i casi le somme versate a titolo di garanzia ai sensi del primo paragrafo del presente comma dovranno essere immediatamente restituite a chi le aveva versate.

In caso di non tempestiva o mancata comunicazione di rifiuto alla cessione parziale e sempre salvo quanto previsto al successivo punto 7.2, l'alienante a titolo oneroso ha diritto a trasferire liberamente la parte di quota (o di



diritti) per la quale non è stata esercitata la prelazione entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione della procedura di cui sopra; il beneficiario a titolo gratuito ha diritto alla intestazione della parte di quota (o dei diritti) non riscattata.

7.1.5 Il diritto di prelazione o di riscatto è validamente esercitato soltanto alla condizione che comporti anche il proporzionale subentro negli eventuali versamenti in conto capitale.

7.2 In caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito per atto "inter vivos" dei diritti menzionati al precedente punto 7.1, ove l'esito della procedura di prelazione comporti l'ingresso nella compagine sociale di un terzo, è richiesto il gradimento dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, escludendosi dal computo il socio alienante.

Pertanto, entro cinque giorni dall'ultimazione di detta procedura di prelazione, l'organo amministrativo dovrà attivare, ai sensi degli articoli 27 e seguenti del presente statuto, la decisione dei soci - da assumersi entro i successivi cinque giorni - in ordine al gradimento e comunicarne l'esito al socio alienante e, ove sia il caso, al socio beneficiario entro gli ulteriori successivi cinque giorni.

Qualora, entro detto termine, al socio alienante e, ove sia il caso, al socio beneficiario non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio alienante potrà liberamente trasferire la quota (o i diritti) in oggetto, così potrà naturalmente fare nel caso in cui il gradimento sia stato concesso, ma sempre entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione della procedura di prelazione.

Nell'ipotesi in cui invece il gradimento non sia stato concesso e, dunque, la quota (o i diritti) in oggetto siano intrasferibili, al socio alienante spetta il diritto di recesso regolato ai sensi del successivo articolo

7.3 Tutte le comunicazioni da parte dell'organo amministrativo, degli alienanti, dei beneficiari e dei soci debbono essere eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pena la nullità.

7.4 L'intestazione di quote o di diritti ad una società fiduciaria, o da quest'ultima al fiduciante, sulla base di un contratto fiduciario, non è subordinata al diritto di prelazione a favore degli altri soci né alla clausola di gradimento di cui al precedente punto 7.2 a condizione che la società fiduciaria e il fiduciante, prendendo atto dei patti di cui al presente articolo, si impegnino a rispettarli.

La cessione del contratto fiduciario, che comporti cambiamento del fiduciante, è soggetta alle procedure di cui



al presente articolo.

7.5 Le procedure di cui al presente articolo, qualora la legge lo consenta, possono essere attuate anche in sede di cessione coattiva o concorsuale.

7.6 Il socio non può sottoporre a pegno la propria quota se non col preventivo unanime consenso scritto degli altri soci.

Articolo 8 - Recesso

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 *quater* c.c..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società ove sia applicabile il disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c., ma in tal caso il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la



comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta comunicazione al Registro delle imprese e, se istituito, annotazione nel libro di cui all'art. 6.2.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9 Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10 - Liquidazione delle partecipazioni

Nell'ipotesi in cui, per il recesso di un socio, si debba procedere alla liquidazione della sua partecipazione, essa sarà valutata con la procedura di cui all'art. 7.

Articolo 11 - Amministratori

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede dellanomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, in ogni caso non superiore al triennio.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

12.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri,



in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

13.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14 - Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1 In caso di richiesta di due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano gli atti di straordinaria amministrazione, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, a tutti i componenti dell'organo di controllo e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.



14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

14.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15 - Poteri dell'organo amministrativo

15.1 L'organo amministrativo ha, salvo quanto *infra* previsto, tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

La legge ed il presente statuto, in particolare all'art. 24.2, individuano i casi e le materie devolute alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

15.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

15.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei



soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

15.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

15.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 16 - Rappresentanza

16.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

16.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17 - Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 18 - Organo di controllo

18.1 La società può nominare un organo di controllo o un



revisore ai sensi di legge.

18.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

Articolo 19 - Composizione e durata

19.1 L'organo di controllo è nominato dai soci ai sensi di legge.

19.2 Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della sua carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo viene nominato.

19.3 I componenti l'organo di controllo sono rieleggibili.

19.4 Il compenso dei componenti l'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Articolo 20 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

20.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di componente l'organo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

20.2 Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..

20.3 Per i componenti l'organo di controllo iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 21 - Cessazione dalla carica

21.1 I componenti l'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 22 - Competenze e doveri dell'organo di controllo

22.1 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

22.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

22.3 Le deliberazioni dell'organo di controllo devono essere trascritte nel relativo libro delle decisioni e sottoscritte da chi le ha assunte.

22.4 L'organo di controllo deve assistere alle adunanze

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni



delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Articolo 23 - Revisore

23.1 Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

23.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 24 - Decisioni dei soci

24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed i relativi compensi;
- c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la cessione, la costituzione di diritto di usufrutto, l'affitto ovvero in genere gli atti di disposizione dell'azienda o di rami d'azienda;
- g. l'alienazione e/o acquisto di beni immobili; la cessione di marchi, brevetti e know-how aziendale; l'acquisizione di rami d'azienda e/o di partecipazioni in società di capitali; la cessione definitiva, totale o parziale, di contratti di produzione fonografica, di contratti di produzione esecutiva ed artistica, di contratti di sincronizzazione, di contratti di management, di contratti di produzione audio / video di spot pubblicitari, di diritti in ordine a eventi e spettacoli e di contratti editoriali;
- h. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- i. il rilascio di garanzie in favore di terzi;
- l. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

24.3 Independentemente dai *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto sociale, nelle materie tutte (dalla lettera a. alla lettera l.) indicate *sub* 24.2, riservate all'assemblea dei soci, quest'ultima delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 25 - Diritto di voto



25.1 Hanno diritto di voto i soci regolarmente risultanti dagli archivi del Registro delle imprese o il cui titolo di acquisto è stato colà depositato a mente dell'art. 2470 del codice civile.

25.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

25.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

26.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 27.1, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

26.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti il diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 31.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

26.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 - Assemblea

27.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 24.2 lettere d), e), f) ed l), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

27.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

27.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto



giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante al Registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

27.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 28 - Svolgimento dell'assemblea

28.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

28.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

28.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 27.4) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 29 - Deleghe

29.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

29.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

29.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

29.4 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, a componenti l'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Articolo 30 - Verbale dell'assemblea

30.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

30.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 28.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

30.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31 - Quorum costitutivi e deliberativi

31.1 L'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che



rappresentino la metà più uno del capitale sociale, salva diversa previsione statutaria.

31.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà più uno del capitale sociale.

31.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

31.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

31.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

31.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, terzo comma c.c..

Articolo 32 - Bilancio e utili

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno.

32.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto quanto necessario per costituire la riserva legale ai sensi delle norme applicabili (art. 2430 o art. 2463 del codice civile), verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

L'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio e alla sua presentazione all'assemblea entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, consentendolo la legge, il bilancio può essere presentato all'assemblea entro e non oltre centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione

33.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.



33.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

33.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 34 - Clausola compromissoria

34.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

34.2 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità.

34.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

34.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

34.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo 35 - Rinvio

35 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

f.to Cristiano Joyeusaz

f.to Cesare Gattoni notaio



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

COPIA DI *sette* FOGLI
CONFORME ALL'ORIGINALE.
MILANO, 8 luglio 2016

[Handwritten signature]



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE